

## **REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **I° PARTE – IL SISTEMA ELETTORALE**

**ARTICOLO 1** - Il Presidente dell'Associazione Italiana dei Professionisti e delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente "Free - Only" (NAFOP), sentito il Consiglio Direttivo, designa la giornata di convocazione dell'assemblea dei soci dedicata alle votazioni delle cariche sociali e l'ora di apertura e di chiusura del seggio elettorale. Tale data deve essere comunicata attraverso l'invio di posta elettronica e, comunque, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto Sociale.

**ARTICOLO 2** - Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i Soci della NAFOP, anche per delega e nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, in regola con il pagamento della quota sociale al momento delle votazioni per le cariche sociali.  
Essendo il massimo momento di democraticità e rappresentatività della vita associativa, l'Assemblea per l'elezione deve tenersi fisicamente presso la sede elettorale.

**ARTICOLO 3** - Le operazioni di voto comprendono quattro fasi: nomina della Commissione Elettorale, votazione, spoglio e scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti.

**ARTICOLO 4** - La Commissione Elettorale, composta di un Presidente e di due Membri Scrutatori, è eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese ed entra immediatamente in carica.

Coloro che fanno parte della commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

**ARTICOLO 5** - La Commissione Elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto.

**ARTICOLO 6** - È ammessa la presentazione di liste con candidati, se sottoscritte da almeno dieci soci proponenti diversi dai candidati stessi, possibilmente accompagnati da un programma sintetico di orientamento sia tecnico che gestionale dell'Associazione. Il voto va attribuito alla lista ed alle persone, quindi non è possibile votare nominativi di elenchi diversi o anche singoli Soci non inclusi nei suddetti elenchi. Gli elenchi di cui sopra devono pervenire al Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci. Il Presidente ne cura la divulgazione attraverso posta elettronica e l'affissione nei locali dove si svolgono le votazioni.

**ARTICOLO 7** - La scheda è unica e reca l'indicazione delle liste e dei Consiglieri da eleggersi.

Per l'elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di due preferenze.

**ARTICOLO 8** - Sulle schede devono essere indicate le liste, il nome e cognome di ciascun Socio votato affinché, in caso di omonimia, il Socio votato sia identificato con sicurezza. In caso di scheda con più di due nomi per i Consiglieri, la scheda sarà considerata nulla.

**ARTICOLO 9** - Le schede devono essere consegnate nella sede del seggio ad un Membro della Commissione Elettorale, che le immette nell'urna dopo aver controllato la regolare appartenenza del Socio alla NAFOP per l'anno in corso.

**ARTICOLO 10** - La lista elettorale deve contenere da un minimo di 5 ad un massimo di 10 candidati.

**ARTICOLO 11** - In mancanza dei requisiti formali previsti dallo Statuto o dal presente Regolamento, il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 7 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione (tramite e-mail o telefonata) con la quale viene portata a conoscenza la motivazione per la quale la candidatura risulta inammissibile. Detta comunicazione deve essere eseguita entro 7 giorni dal ricevimento della candidatura.

**ARTICOLO 12** - Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale.

**ARTICOLO 13** - Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportate le liste e, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati per il Consiglio Direttivo.

**ARTICOLO 14** - Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'associazione e la firma di un componente della Commissione Elettorale.

**ARTICOLO 15** - Sono considerate nulle le schede che:

- portano segni, macchie, scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili
- riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento Elettorale.

**ARTICOLO 16** - Deve essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

**ARTICOLO 17** - All'inizio dell'Assemblea Elettorale, subito dopo l'elezione della Commissione Elettorale, i membri della stessa consegnano a ciascun avente diritto le schede per le votazioni. Gli eventuali delegati, muniti di apposita delega, ricevono, oltre alla propria,

le schede elettorali corrispondenti alle deleghe dei deleganti esprimendo il proprio voto e quello in nome e per conto di questi ultimi.

**ARTICOLO 18** - I Soci presenti possono esprimere il voto direttamente, nell'opportuno spazio allestito all'interno del Seggio, utilizzando la scheda elettorale.

**ARTICOLO 19** - La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede subito dopo la chiusura del seggio. La Commissione compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascuna lista e ciascun candidato Socio hanno ottenuto per la elezione alla carica di Consigliere.

Ove non risulti alcuna inequivocabile indicazione di voto, la scheda viene dichiarata nulla.

## **II° PARTE – IL SISTEMA ELETTIVO**

**ARTICOLO 20** – Il sistema elettivo del Consiglio Direttivo della NAFOP è basato su un principio di proporzionalità, il quale, al raggiungimento di determinate soglie, garantisce la rappresentatività delle minoranze e permette comunque di garantire la “governance” solo al raggiungimento di maggioranze adeguate.

**ARTICOLO 21** – Il sistema elettivo della NAFOP prevede quanto segue:

- A) Preliminarmente dovrà essere definito il numero di membri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
- B) Dal numero dei membri definiti ed individuati alla lettera A), dovranno essere esclusi i Consiglieri di nomina diretta da parte dei Soci Fondatori nel numero di 1 ogni 3 consiglieri (1/3). Quindi, ogni tre consiglieri, due saranno eletti ed uno verrà nominato dai soci fondatori al termine dell'elezione;
- C) I vari candidati dovranno essere inseriti nella propria lista;
- D) Gli elettori, in assemblea regolarmente costituita, daranno un voto alla lista assegnando massimo 2 preferenze solo ed esclusivamente ai candidati relativi alla lista prescelta;
- E) Al termine della votazione, si procederà a normalizzare (con “ribasamento” a 100) il numero dei votanti in assemblea escludendo dal computo astenuti e schede nulle, si assegnerà un percentile o una soglia di voti per ciascuna lista necessari per ottenere un seggio nel Consiglio Direttivo;
- F) Ad ogni soglia raggiunta dalla lista verrà scelto all'interno della lista stessa colui che in ordine ha preso maggiori preferenze;
- G) Esempio numerico:
  - Numero componenti del Direttivo: 7
  - Componenti nominati dai Soci Fondatori: 2
  - Componenti Eletti: 5
  - Numero di liste presentate: 2
  - Numero dei votanti: 150

- Percentile determinato: 20%, pari a 30 voti per ottenere 1 seggio, così determinato:  
Percentile =  $\text{Votanti} / \text{Componenti eletti} = 100/5 = 0,2$   
Voti per ogni seggio =  $\text{Votanti} * \text{Percentile} = 150 * 0,2 = 30$

**ARTICOLO 22** - Sono eletti quei Soci che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti per la carica di Consigliere.

Nel caso di parità di voti fra due Soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

**ARTICOLO 23** - Al termine dello spoglio e della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione.

I Soci Fondatori comunicano al Presidente della Commissione i nominativi dei Consiglieri di loro esclusiva nomina ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama i nuovi membri chiamati a comporre le cariche sociali ed a formare il Consiglio Direttivo, dandone ufficiale comunicazione.

**ARTICOLO 24** - I risultati elettorali verranno comunicati a mezzo posta elettronica entro trenta giorni dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.